



**CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**  
**STAZIONE UNICA APPALTANTE METROPOLITANA**  
**CODICE AUSA 000235089**

**AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA**

**GARA EUROPEA CON PROCEDURA TELEMATICA APERTA**

OGGETTO: appalto per l'affidamento della gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro ubicati nella Città metropolitana di Reggio Calabria. CIG: 9172809971.

**BANDO/DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSE**

*Il presente bando/disciplinare di gara è redatto in conformità al bando tipo n. 1 ANAC approvato con delibera n. 773 del 24/11/2021 e pubblicato sulla GU n. 305 del 24 dicembre 2021 e s.m.i.*

In esecuzione della determina a contrarre RG n.1295/2022, come successivamente rettificata e integrata dalla determinazione dirigenziale n. 1714/2022 entrambe adottate dal dirigente dell'U.P.S. "Gestione del ciclo integrale dei rifiuti", con la quale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Responsabile del procedimento di gara, la procedura è stata formalmente trasmessa per l'avvio della procedura aperta, la Stazione Unica Appaltante della - Centrale Unica di Committenza - via Mons. Ferro n. 1 A – 89127 Reggio Calabria (RC), intende affidare, per conto dell' Unità di Progetto Speciale Rifiuti, la gestione dei poli pubblici di trattamento dei rifiuti urbani di Siderno e Gioia Tauro ubicati nella Città metropolitana di Reggio Calabria.

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://garetelematiche.cittametropolitana.it/portale> e conforme alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice ed, in fase di adeguamento, alle disposizioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 34, 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice.

In applicazione dell'art. 95 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e degli arresti della giurisprudenza amministrativa, il calcolo di medie nella procedura e l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Si procede in deroga all'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 poiché non esistono elenchi di oo.aa. previamente qualificati per tali prestazioni dalla Stazione unica appaltante.

Il luogo di svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto sono i siti di Gioia Tauro e Siderno dove si trovano ubicati gli impianti.:

**codice NUTS ITF65**

**N. gara: 8512558**

**C.I.G.: 9172809971**

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda alle Sezioni **"Informazioni"** e **"Servizi"** presenti sull'home page del portale gare telematiche della Città Metropolitana di Reggio Calabria (di seguito Piattaforma) <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php>.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo della Piattaforma si invita a contattare la società AF Soluzioni al numero tel. 089 2854245 oppure inviando un'email al seguente indirizzo [helpdesk@afsoluzioni.it](mailto:helpdesk@afsoluzioni.it), inserendo nell'oggetto della mail "Portale Gare Città Metropolitana di Reggio Calabria"

Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00

**L'amministrazione aggiudicatrice** è la Città Metropolitana di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Metropolitana

Sede Legale Piazza Italia 89127 Reggio Calabria (RC) - Sede Amministrativa via Mons. Ferro n. 1 A 89127 Reggio Calabria (RC)

Tel. +39 0965 498142 - Fax +39 0965 498980

sito: [www.cittametropolitana.rc.it](http://www.cittametropolitana.rc.it)

PEC: [sua@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:sua@pec.cittametropolitana.rc.it)

**Responsabile del procedimento di gara:** dott.ssa Giuseppina Libri.

**L'amministrazione appaltante** è la Città metropolitana di Reggio Calabria:

sito: [www.cittametropolitana.rc.it](http://www.cittametropolitana.rc.it);

pec: [protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it)

La Responsabile unica del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del Codice, è la dott.ssa Sonia Suraci con indirizzo mail:

[sonia.suraci@cittametropolitana.rc.it](mailto:sonia.suraci@cittametropolitana.rc.it)

## **1. PIATTAFORMA TELEMATICA**

### **1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE**

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), e delle Linee guida dell'AGID del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, nelle more dell'adeguamento del sistema telematico al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle sezioni "Informazioni" e "Servizi", nonché nella "Guida interattiva Area pubblica" e "Guida interattiva fornitori" presenti sull'homepage della piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello

stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla sezione “**Avvisi**” appositamente dedicata del Bando di gara, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

## **1.2 DOTAZIONI TECNICHE**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella Sezione “**Requisiti minimi**” presente sulla *Piattaforma*.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **1.3 IDENTIFICAZIONE**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico.

Nelle more dell’adeguamento dei sistemi telematici al D.P.C.M. n. 148/21, la stessa avviene attraverso la registrazione alla Piattaforma, accedendo alla sezione “Registrazione operatori economici”, presente al seguente link <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php/registrazione>.

La registrazione fornirà – entro le successive 6 ore - una terna di valori (codice d’accesso, nome utente e password), personale per ogni ditta registrata, necessaria per l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Portale: tale terna di valori sarà recapitata all’indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante, così come dichiarato all’atto della registrazione. Qualora la ditta abbia già effettuato la registrazione per altra procedura, la stessa deve utilizzare la stessa terna di valori già attribuitale.

In caso di smarrimento dei codici di accesso è sempre possibile recuperarli attraverso le apposite funzioni Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente? e/o Hai dimenticato la password? presenti sulla home page del Portale.

Il codice d'accesso ed il nome utente attribuiti dal sistema sono imm modificabili; la password invece può essere modificata in qualunque momento tramite l'apposito link **OPZIONI**. La lunghezza minima della password è di 8 caratteri.

Ad ogni buon conto, si rimanda alle Sezioni **"Informazioni"** e **"Servizi"** presenti sull'home page della Piattaforma.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate ESCLUSIVAMENTE contattando il servizio della società AF Soluzioni a ciò deputato al numero tel. 089 2854245 oppure inviando un'email al seguente indirizzo [helpdesk@afsoluzioni.it](mailto:helpdesk@afsoluzioni.it), inserendo nell'oggetto della mail "Portale Gare Città Metropolitana di Reggio Calabria"

Il servizio è attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara è disponibile sul sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.it/portale> (consultare anche la sezione "Chiarimenti").

- a) bando/disciplinare di gara;
- b) schema di domanda di partecipazione e modelli per dichiarazioni integrative;
- c) modello documento di gara unico europeo;
- d) patto di integrità, giusta Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 36 del 30/03/2021;
- e) Determina a contrarre e successive rettifiche e integrazioni;
- f) Progetto approvato contenente i seguenti elaborati:
  - a.a.i.1 Relazione Generale, Schema di contratto;
  - f.a.i.2 Relazione tecnica illustrativa del servizio;
  - f.a.i.3 Stato del polo impiantistico di Siderno;
  - f.a.i.4 Stato del polo impiantistico di Gioia Tauro;
  - f.a.i.5 Planimetria polo Siderno;
  - f.a.i.6 Planimetria polo Gioia Tauro;
  - f.a.i.7 Indicazioni per la stesura dei documenti della sicurezza;
  - f.a.i.8 Capitolato speciale d'appalto e allegati;
  - f.a.i.9 Disciplinare tecnico della gestione;
  - f.a.i.10 Analisi dei costi della gestione.
- g) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa riportate nel seguente link <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/index.php>;

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte - entro e non oltre le h 12:00 del 31/08/2022 in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma sezione dedicata **"Chiarimenti"** del bando di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'operatore economico deve:

- consultare i quesiti già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
- accertarsi che la soluzione non sia reperibile direttamente ed inequivocabilmente nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile e applicabile con l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni che precedono;
- prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, il contenuto delle offerte rimesso alla responsabilità esclusiva dell'offerente.

### **2.3 COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella Sezione "Comunicazioni ricevute" dell'area riservata dell'operatore economico. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n.82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo 21 avvengono presso la Piattaforma.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

È obbligo del concorrente comunicare tempestivamente alla S.U.A.M. ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara, come composizione societaria, indirizzo PEC, e-mail, recapiti telefonici ecc..., già indicati in domanda.

### **3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Trattamento rifiuti	CPV 90513000-6 "Servizi di trattamento e smaltimento di rifiuti urbani e domestici non pericolosi"	P	€ 71.552.641,11 di cui € 2.887.846,92 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
2	Trasporto rifiuti	CPV 90512000-9 "Servizi di trasporto di rifiuti"	S	€ 7.975.428 di cui € 1.237.648,68 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso)
<b>A</b>				
<b>Importo totale soggetto a ribasso</b>				<b>€ 77.142.227,04</b>

<b>B</b> Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	<b>€ 2.385.842,07</b>
<b>A) + B) Importo complessivo a base di gara</b>	<b>€ 79.528.069,12</b>

Ai sensi dell'articolo 51, comma 1 del Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in considerazione del fatto che è necessario garantire la contestuale gestione ed il funzionamento di entrambi gli impianti, in ossequio al principio di autosufficienza dell'ATO e al principio di prossimità, senza incorrere nel rischio che il servizio di gestione di uno dei due possa non essere aggiudicato o vada incontro a vicende amministrative che non consentono il funzionamento in parallelo degli impianti medesimi.

L'appalto è finanziato con la riscossione della tariffa che i Comuni aderenti all'ATO RC, sono tenuti a versare nelle casse della Città metropolitana operante in nome e per conto degli stessi.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 4.125.495,60 riferiti al complessivo servizio da affidare e calcolati sulla base dei seguenti elementi:

### 3.1 DURATA

La durata dell'appalto **36 mesi** decorrenti dalla data di effettiva consegna e, fatta salva l'opzione di rinnovo, ricadrà sulle annualità 2022 – 2023 – 2024, salvo cessazione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 9, della LR 10/2022.

### 3.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, anche stralciando alcune linee di trattamento, alle medesime condizioni, per una durata pari a due anni, per un importo massimo di € 53.018.712,75 al netto di IVA o altre imposte e contributi di legge, nonchè degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 4 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice la stazione appaltante si riserva la facoltà, di affidare, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, come di seguito indicati: affidamento del servizio di trattamento della Frazione Organica da Raccolta Differenziata attraverso apparecchiature mobili con le caratteristiche di cui all'art. 6 del Csa.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice il contratto di appalto potrà essere modificato, senza alterare la natura generale del contratto e senza una nuova procedura di affidamento, nei seguenti casi: 1. aumento dei quantitativi trattati rispetto a quanto previsto nella analisi dei costi di ciascuna linea di trattamento; 2. individuazione da parte della S.A. del sito di conferimento degli scarti di lavorazione; 3. Utilizzo di css esterno al circuito pubblico.

*Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice* la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario, massimo mesi 6, alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto.

In tale ipotesi l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Il **valore globale stimato** dell'appalto, è pari ad **€ 134.946.782,00** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge:

Importo complessivo a base di gara	Importo per rinnovo	Importo per servizi analoghi ex art.63, comma 5, del Codice	Valore globale a base di gara
€ 79.528.069,12	€ 53.018.712,75	€ 2.400.000,00	<b>€ 134.946.782,00</b> oltre IVA

### 3.3 REVISIONE DEI PREZZI E TARIFFE.

Secondo la disciplina dell'art 10 del CSA.

## 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

È vietata l'associazione in partecipazione ai sensi dell'art. 2549 c.c. e seguenti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.

Salvo quanto disposto ai commi 17, 18, 19, 19-bis e 19-ter dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 1,

lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub- associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5. REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

L'appalto prevede lavorazioni rientranti nelle attività definite "sensibili" dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 192/2012 e s.m.i. apportate dalla L. n. 40/2020.

Per partecipare alla procedura le imprese concorrenti devono essere iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura, ai sensi dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (c.d. white list) ovvero devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco e siano ivi censiti. In relazione al comma 1 dell'art. 29 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2 l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

*L requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.*

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

1) Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. **80 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, nonché dell'art. 57 della Direttiva 2014/24/UE** la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:

**a)** per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p. (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

**b)** delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati);

**c)** false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017);

**d)** frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

**e)** delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

**f)** delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

**g)** sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

**h)** ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



2) Costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (informazione interdittiva). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni), e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 della legge n. 55 del 2019*).

3) L'esclusione di cui al punto 1 e 2 e quella di cui al successivo punto 5. lett. c), anche in applicazione delle Linee guida n. 6 Anac, va disposta se la sentenza o il decreto o la misura interdittiva o la condotta integrante grave illecito professionale, riguardano i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

4) Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. **Costituiscono gravi violazioni** quelle che comportano un **omesso pagamento** di imposte e tasse **superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602**. Costituiscono **violazioni definitivamente accertate** quelle contenute in **sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione**. Costituiscono **gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale** quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. **Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo**. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere **correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro**. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5) Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs n. 50/16 e s.m.i., accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) l'essere stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) l'essersi reso *colpevole* di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o l'affidabilità dell'o.e., accertati con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine, rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac;

**c-bis)** l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

**c-ter)** l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

**c-quater)** l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 D. L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);
- f-bis)** il presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter)** l'essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g)** aver omesso di dichiarare di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h)** l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i)** aver violato l'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;
- l)** l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m)** trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- n)** l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c. 2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016;
- o)** l'aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, l'aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del concorrente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto e di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter dlgs.n. 165/2001 e s.m.i., i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- 6)** Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.
- 7)** Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 1) e 2), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 5), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8)** Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9)** Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 7) e 8) nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
- 10)** Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 11)** Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12- sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e

24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Al fine di consentire alla S.A. la valutazione dell'integrità o affidabilità del concorrente, è fatto obbligo all'o.e.di dichiarare, senza apporre alcun filtro valutativo, tutte le notizie, ivi incluse quelle inserite nel casellario informatico gestito dall'ANAC, astrattamente idonee a porre in dubbio la sua integrità o la sua affidabilità con riferimento sia all'operatore economico che con riferimento a tutti i soggetti di cui all'articolo 80, c. 3, del Codice dei Contratti. Il concorrente, pertanto, è tenuto a fornire una rappresentazione quanto più possibile dettagliata delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti, al fine di permettere alla Stazione appaltante procedente di porre in essere la valutazione, che l'ordinamento rimette alla stessa, in ordine alla gravità, inerenza e prossimità temporale degli eventi potenzialmente rilevanti occorsi. Ne discende conseguentemente che, laddove ricorrano circostanze anche solo potenzialmente rilevanti ai sensi del comma 5 dell'art. 80, le stesse debbano essere dettagliatamente rappresentate dal concorrente attraverso apposita Relazione da allegare alla Istanza di partecipazione, corredata altresì da ogni pertinente documentazione idonea e rilevante ai fini della valutazione rimessa alla Stazione appaltante.

**I procedimenti penali sub iudice ancora non definiti con una sentenza o altra decisione per i reati riportati nell'art. 80 comma 1 e nelle Linee Guida Anac n. 6/2017, devono essere oggetto di apposita dichiarazione e saranno valutati dalla S.A. per la finalità di cui all'art. 80 comma 5 lett.c).**

Dovranno essere, in ogni caso, **dichiarate tutte le condanne riportate nelle sentenze definitive** - ivi comprese quelle per cui sia stato concesso il beneficio della non menzione - **e non definitive comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili.**

Per i provvedimenti sopra indicati dovrà indicarsi il reato, le circostanze di fatto, l'epoca della commissione e di ogni altra notizia utile a permetterne la valutazione dell'incidenza ai fini della partecipazione alla gara (non devono essere dichiarati unicamente i reati depenalizzati, quelli per i quali sia intervenuta riabilitazione o i reati dichiarati estinti con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria dopo la condanna). I reati valutati dalla S.A. come rilevanti al fine dell'ipotesi del grave illecito professionale sono quelli elencati dalle Linee Guida Anac n.6/2017.

È fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2,460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

## **6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine fissato per la partecipazione alla gara, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono caricati sulla Piattaforma o in fase di presentazione della domanda o in fase di comprova degli stessi.

### **6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

a) Essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l'esercizio di attività di trattamento e smaltimento di rifiuti. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il pos-

nesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione. Tale requisito è richiesto anche per l'impresa consorziata esecutrice.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Regole per le forme associative: nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete dovrà possedere il requisito richiesto, ciascuno in relazione all'attività svolta nell'ambito del RTI;

**b)** essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 4, classe C o superiore e categoria 5, classe D o superiore.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo orizzontale: il requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto da tutti gli operatori economici. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE di tipo verticale: il requisito dell'iscrizione all'albo dei gestori ambientali dovrà essere posseduto dai soli operatori economici che nell'ambito del raggruppamento svolgeranno le attività di trasporto dei rifiuti. Nei raggruppamenti di tipo orizzontale (di primo o di secondo livello), fermo restando il possesso della categoria per ciascuno degli operatori economici, il requisito della classe è liberamente frazionabile tra gli stessi. La capogruppo deve comunque possedere i requisiti ed eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Ai fini dell'esecuzione dell'attività di trasporto, poiché il range di variabilità della classe non rende automatica la valutazione del frazionamento, al fine di ovviare a tale possibile incertezza, si specifica che il concorrente dovrà indicare la percentuale di esecuzione, senza obbligo di corrispondenza tra quote di partecipazione ed esecuzione.

## **6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

E' richiesto che l'operatore economico posseda un fatturato specifico annuo minimo (nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2019-2020-2021), per attività di trattamento dei rifiuti, di importo pari all'importo annuo del complessivo servizio posto a base di gara, e, pertanto, pari a € 26.509.356,37. Per trattamento dei rifiuti si rinvia alla definizione di cui all'art. 183 dlgs. 152/2006 e s.m.i., comma 1, lett.s), con riguardo ad attività in impianti regolarmente autorizzati a eseguire operazioni di cui agli allegati B e C, parte IV dlgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'ulteriore precisazione che l'elencazione ivi riportata non è esaustiva e che, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, non rileva la natura e l'origine del rifiuto trattato, cioè se trattasi di rifiuto pericoloso o non pericoloso oppure urbano o speciale. I concorrenti stabiliti in altri Stati membri devono indicare l'operazione di trattamento svolta, avente le caratteristiche sopra descritte e che sia stata regolarmente autorizzata secondo le norme vigenti nello Stato di appartenenza dell'azienda. Tale requisito è richiesto a garanzia di una specifica e solida affidabilità economica e finanziaria dei concorrenti.

La comprova di tale requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la produzione di:

- attestazioni rilasciate da Ente Locale/Pubblica Amministrazione con indicazione specifica: (a) della tipologia delle attività prestate, (b) del periodo di svolgimento, (c) degli importi e (d) della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.
- copie di fatture regolarmente quietanzate per l'attività svolta a favore di committenti privati (corredate da dichiarazione che tali copie sono state formate a norma dell'art. 22 c. 3 del d.lgs. 82/2005 e che sono regolarmente quietanzate).

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

## **6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

a) aver eseguito, per almeno un anno continuativo nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, attività di gestione di impianti di trattamento (pubblici o privati) rifiuti RUR, CSS, RDO e RDNO, pari almeno a:

1. linea di trattamento della RUR, per una potenzialità di almeno 40.000 t/a;
2. linea di trattamento della RDO, per una potenzialità di almeno 8.000 t/a;
3. linea di trattamento della RDNO, per una potenzialità di almeno 7.000 t/a;
4. linea di termovalorizzazione, incenerimento o co-incenerimento di rifiuti, per una potenzialità di almeno 60.000 t/annue.

I servizi e le attività oggetto di qualificazione devono essere stati regolarmente eseguiti, senza che i relativi contratti/convenzioni/autorizzazioni siano stati risolti o revocati per inadempienza o siano state mosse gravi contestazioni penali. Gli impianti presso i quali le attività sono state svolte devono essere regolarmente autorizzati e le operazioni autorizzate dovranno essere riconducibili a quelle elencate negli allegati B e C alla parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i.(a titolo esemplificativo: operazioni di recupero/riciclaggio/smaltimento, compreso il trattamento meccanico biologico, l'incenerimento con o senza recupero di energia). L'offerente dovrà indicare il destinatario delle attività, la descrizione della tipologia di attività, le date e gli importi e il destinatario (pubblici, privati, conto proprio).

La comprova di tale requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante produzione della copia conforme dei certificati rilasciati da una pubblica amministrazione, con indicazione specifica: (a) della tipologia delle attività prestate, (b) del periodo di svolgimento, (c) degli importi, (d) del buon esito e della quota del servizio riferibile al concorrente laddove quest'ultimo abbia svolto tale servizio in raggruppamento con altri soggetti.

Per le attività prestate a favore di committenti privati: copia conforme dei certificati di regolare esecuzione o di conformità rilasciati dal soggetto privato, con l'indicazione dell'oggetto del servizio reso, dell'importo del contratto, delle date relative ai periodi di esecuzione contrattuali, dei quantitativi di rifiuti trattati e della tipologia di trattamento effettuata;

b) essere in possesso di certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** e certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale **UNI EN ISO 14001:2015**, rilasciate da organismo accreditato ed in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: trattamento rifiuti e trasporto rifiuti. La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

N.B.: tali certificazioni sono volte a garantire che i processi di realizzazione del servizio siano sotto controllo e condotti con sistematicità, e affinché vengano adottati provvedimenti che ne migliorino le prestazioni. In particolare, la certificazione regolata dalle norme quadro della ISO 9000, assicura la capacità di un'organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, mentre quella regolata dalla ISO 14001 garantisce la capacità di un'organizzazione di gestire i propri processi, non solo nel rispetto delle norme ambientali, ma dotandosi di una vera e propria politica ambientale. Per il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, ai sensi di quanto stabilito al comma 1 dell'art. 87 del Codice, la S.A. riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Sono altresì ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzie della qualità, qualora l'operatore economico non avesse la possibilità di ottenere tali certificazioni entro la data di indizione della procedura di gara, per motivi non imputabili agli stessi operatori. Spetta all'operatore economico la dimostrazione che tali proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Per il requisito relativo al possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:2015, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 87 del Codice, la S.A. riconosce i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Qualora gli operatori economici dimostrino di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro la data di indizione della presente procedura di gara, per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale. Spetta all'operatore economico la dimostrazione che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale richiesta.

#### **6.4 Condizioni particolari per l'esecuzione del contratto, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, da dichiarare ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, all'atto della partecipazione:**

In ragione della necessità che il gestore garantisca la capacità di smaltire per l'intero periodo contrattuale ogni scarto di lavorazione e di processo, in sede di presentazione delle offerte il concorrente deve assumere l'impegno a produrre, prima della stipula di uno o più contratti relativi agli spazi atti a garantire lo smaltimento degli scarti di lavorazione nell'anno solare di riferimento, corredati dall'indicazione dell'impianto di smaltimento o di recupero cui il rifiuto è destinato, i relativi estremi autorizzativi e i quantitativi conferiti annualmente, a quali operazioni di smaltimento o recupero è destinato il rifiuto, specificando se trattasi di recupero di energia o di materia.

**In virtù della deliberazione Anac n. 330/2018, i soggetti privati titolari degli impianti di conferimento e smaltimento rifiuti non possono partecipare in forma autonoma alla gara e contemporaneamente concedere in disponibilità gli impianti medesimi ad altri operatori economici partecipanti alla gara. Al verificarsi di tale circostanza, atteso che la stessa altera la corretta concorrenza**

nell'ambito della procedura selettiva, l'aggiudicatario sarà dichiarato decaduto e i concorrenti coinvolti saranno esclusi dalla procedura.

#### **6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito** relativo all'iscrizione negli appositi albi di cui all'art. 5.1 deve essere posseduto da:

- a) da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- b) da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui alla lettera 6.2 in caso di RTI dovrà essere posseduto dall'impresa mandataria in misura maggioritaria, fermo restando il soddisfacimento del 100% del requisito da parte del raggruppamento nel suo complesso.

Il requisito relativo alla capacità tecnica di cui all'art. 6.3. lett. a) punto 1 può essere posseduto anche da una o più imprese mandanti e lo stesso può essere frazionato in quote minime del 40%. Il requisito di cui alla lett. a) punto 4), **costituente servizio di punta**, deve essere posseduto dall'impresa capogruppo/mandataria, senza alcun frazionamento.

Per tutti gli altri requisiti di cui alla predetta lettera a), nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, i requisiti devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Non vi è obbligo di corrispondenza tra quote di esecuzione e quote di qualificazione. Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), si applica l'art. 47 del D.lgs. 50/2016.

Il requisito relativo al possesso delle certificazioni di qualità di cui al punto 6.3 lettera b), deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata o consorziata o aggregata.

#### **6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo al punto 6.1. lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

1. Per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
2. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito relativo alle certificazioni di qualità di cui al punto 6.3 lettera b) è attestato e verificato in relazione al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici.

### **7. AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3 anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Il ricorso all'avvalimento per le certificazioni di qualità ISO 9001 e 14001 comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata per l'esecuzione dell'appalto le proprie risorse e il proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità.

## **8. SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

È ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 105, comma 2 del codice dei contratti, come novellato dall'art. 49, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando che **l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'attività di conduzione in senso stretto dell'impianto cioè l'attività di coordinamento e di controllo della gestione, di organizzazione e pianificazione del servizio nel suo complesso, per come descritto nel pertinente articolo del capitolato, nonché di organizzazione e tutela del personale.**

I subappaltatori non devono aver partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto, e devono garantire, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.

Il concorrente è tenuto ad indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio, e la percentuale, che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tali indicazioni il subappalto non verrà autorizzato.

In caso di subappalto, i pagamenti riguardante la parte di servizio svolta dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario direttamente al subappaltatore.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

## 9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da:

- a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base e precisamente di importo pari ad € 1.590.561,38. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, secondo una delle seguenti modalità:

- a) con bonifico effettuato sul conto corrente tenuto presso la tesoreria della Città metropolitana di Reggio Calabria IBAN: IT 78 T030 6916 3551 0000 0046 005
- b) con fideiussione assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
  1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;



c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10. SOPRALLUOGO**

**Il sopralluogo è obbligatorio tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi II dell'art. 79, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.**

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore 12:00 del giorno 9/9/2022, tramite posta elettronica agli indirizzi [rifiuti@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:rifiuti@pec.cittametropolitana.rc.it) o [giuseppe.postorino@cittametropolitana.rc.it](mailto:giuseppe.postorino@cittametropolitana.rc.it) e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e l'indirizzo di posta elettronica al quale inviare le comunicazioni.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo e può essere effettuato dal Lunedì al Venerdì con orario 10:00 – 15:00. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti all'indirizzo di posta elettronica indicato nella richiesta con almeno 4 (quattro) giorni di anticipo dal Responsabile dell'Ufficio preposto dott. Postorino: tel. 0965/498369

Al termine del sopralluogo verrà rilasciata dal RUP la corrispondente attestazione, che dovrà essere inserita nella busta amministrativa.

La mancata allegazione dell'attestato di avvenuto sopralluogo ed attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-830-del-21-dicembre-2021>.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

*N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link:<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>*

## **12. ALTRE INFORMAZIONI E CLAUSOLE CONTRATTUALI**

12.1) Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

12.2) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

12.3) Il contratto d'appalto, in virtù del Patto di Integrità della Città Metropolitana di Reggio Calabria approvato con Delibera del Sindaco Metropolitan n. 46 del 29/04/2022 conterrà le clausole ivi riportate che l'o.e. con la partecipazione al bando espressamente accetta.

ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- *Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3 comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);*
- *Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.*
- *Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.*
- *Clausola contenente l'obbligo per l'appaltatore, ove tenuto, di trasmettere al committente entro 5 giorni i documenti previsti dall'art. 4 D.L. n. 124/2019 ( cd. Decreto Fiscale).*

12.4) Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.

12.5) La SUAM attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'ANAC ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perché tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

12.6) La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

12.7) Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

12.8) La Stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

12.9) Si procederà ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

12.10) Nel caso di difformità tra le norme contenute nel capitolato speciale e bando, saranno ritenute valide quelle riportate nel presente bando. La SUAM non assume responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui al punto 2. del presente bando di gara.

### **13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n.82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno 16/9/2022 a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di **40 MB** per singolo file.

La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati **.pdf, .zip, .rar, .p7m**

Si evidenziano di seguito le prescrizioni vincolanti per ciascun fornitore:

1. non utilizzare file nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
2. non utilizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratteri speciali;
3. utilizzare nomi brevi e senza accenti, apostrofi e caratteri speciali per nominare i documenti inviati o creati tramite il portale;

**In caso di mancato rispetto delle prescrizioni evidenziate in merito all'estensione/nome/dimensione dei file, l'operatore economico si assume ogni responsabilità relativamente alla mancata visualizzazione dei file stessi.**

#### **13.1 Regole per la presentazione dell'offerta**

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al punto 1 e nelle apposite sezioni previste della Piattaforma, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'«OFFERTA» è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto ricevimento della documentazione inviata, nella sezione appositamente dedicata della Piattaforma.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Le dichiarazioni di seguito elencate sono redatte sugli appositi moduli predisposti dalla Stazione Unica Appaltante Metropolitana, e messi a disposizione sul Portale gare telematiche dell'Ente, al seguente indirizzo internet: <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale/>.

1) domanda di ammissione alla gara; 2) dichiarazione da rendere ex art. 80 d. lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario); 3) dgue; 4) dichiarazione di subappalto; 5) dichiarazione di avvalimento; 6) dichiarazione di impegno rti; 7) dichiarazione aggregazione di rete; 8) dichiarazione di iscrizione c.c.i.a.a.; 9) dichiarazione familiari conviventi; 10) dichiarazione conformità art. 22 comma 3; 11) dichiarazione ex art. 53 Codice Appalti (segreti tecnici o commerciali).

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

#### **Prescrizioni per RTI e Consorzi**

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituenti) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi da costituirsi l'offerta telematica deve essere presentata, esclusivamente attraverso il Portale, dal legale rappresentante dell'impresa che assume il ruolo di capogruppo, a ciò espressamente delegata da parte delle altre imprese del raggruppamento/consorzio.

In caso di raggruppamenti già costituiti e di consorzi costituiti, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente attraverso il Portale dal legale rappresentante dell'ATI o consorzio.

L'offerta telematica deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa legittimata a presentare l'offerta, come sopra individuato, utilizzando, a pena di esclusione, esclusivamente l'accesso al Portale tramite la terna di valori che identifica tale impresa.

Si invitano comunque tutte le imprese associate/consorziate ad effettuare la registrazione sul Portale Gare Telematiche

### **13. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di minimo 3 (tre) e massimo 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo casi di particolare complessità per i quali potrà accordare il termine massimo di 10 giorni previsto dall'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9 del Codice, è facoltà della SUAM invitare se necessario i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

**Le richieste di soccorso istruttorio/comprova requisiti inviate dalla SUA durante la gara tramite la piattaforma telematica dovranno essere riscontrate esclusivamente accedendo al Portale gare della Città Metropolitana e NON RISPONDENDO alla PEC [garetelematiche@pec.cittametropolitana.rc.it](mailto:garetelematiche@pec.cittametropolitana.rc.it) , intendendosi questa Stazione Unica Appaltante esonerata da ogni responsabilità per risposte inoltrate con altre modalità.**

#### **14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma - sezione busta documentazione la seguente documentazione:

- 1) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ed eventuale procura
- 2) DGUE
- 3) DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO
- 4) DICHIARAZIONE DA RENDERE ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario)
- 5) PASSOE
- 6) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO *di cui al punto 15.6*
- 7) DOCUMENTAZIONE PER I SOGGETTI ASSOCIATI *di cui al punto 15.7*
- 8) DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
- 9) DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
- 10) PATTO DI INTEGRITÀ 2022 SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
- 11) GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE

- 12) RICEVUTA A COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO
- 13) RICEVUTA A COMPROVA DEL PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC
- 14) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
- 15) DICHIARAZIONE CONFORMITÀ EX ART. 22 COMMA 3 D.LGS. 82/2005;
- 16) DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO;
- 17) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DELL'ISCRIZIONE/RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST.

#### 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/20.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorzziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio .

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- **di non** partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla procedura in raggruppamento o consorzio, o quale consorzziata, di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, per la quale il consorzio concorre e a tal fine indicata per l'esecuzione;
- **di accettare esplicitamente e totalmente** tutta la documentazione di gara, i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, allegati e chiarimenti inclusi, nonchè i criteri ambientali minimi come descritti all'art. 20 del Csa;
- **di essere a conoscenza che** sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto, **comprese** le spese obbligatorie **relative alla pubblicazione del bando** e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento che devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico a favore dell'amministrazione appaltante sul conto corrente tenuto presso la tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria - codice IBAN IT 78 T030 6916 3551 0000 0046 005. L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 4.000,00** ;
- di essere consapevole che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- di impegnarsi, compatibilmente con la propria organizzazione d'impresa e conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, al riassorbimento prioritario del personale già impiegato presso l'attuale gestore del servizio con lo scopo di favorirne l'occupazione, nel rispetto dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. A tal proposito, l'o.e. allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento, comunque denominato, atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale (v. art. 24 del presente disciplinare);
- di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 ed in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020, e pubblicato sul sito della Città metropolitana di Reggio Calabria alla sezione amministrazione trasparente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare il patto di integrità approvato con Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 46 del 29/04/2022 accessibile dal portale della Città Metropolitana di Reggio Calabria, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, <https://cittametropolitana.rc.it/cm/amministrazione-trasparente;>
- La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- **Piscrizione** alla C.C.I.A.A., per ambito di attività concernente l'oggetto dell'appalto o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs n. 50/2016 (se chi esercita l'impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia); (**compilare anche modello Autocertificazione informazione antimafia- dichiarazione di iscrizione alla CCIAA fornito dalla S.A.**).
- *(Per le sole cooperative)* **Piscrizione all'Albo delle società cooperative;**
- che l'operatore economico **appartiene o non appartiene** alla categoria di micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L124 del 20/05/2003, secondo i seguenti parametri:

Parametri	Imprese		
	micro	piccole	medie
Numero Dipendenti inferiore o uguale a	10	50	250
Fatturato annuo inferiore o uguale a (corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo la vigente norma del codice civile)	2 mln	10 mln	50 mln
Bilancio annuo inferiore o uguale a (corrispondente al totale dell'attivo patrimoniale)	2mln	10 mln	43 mln

- di aver stipulato una cauzione provvisoria secondo le modalità indicate nel presente bando-disciplinare, allegata alla documentazione di gara;
- di aver generato il **PASSOE**, allegato alla documentazione di gara;
- di aver provveduto al pagamento del contributo ANAC, di cui allega ricevuta
- di aver provveduto al pagamento dell'imposta di bollo, allegando documentazione a comprova
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]**il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione dell'informativa e di accettare il trattamento dei dati personali;
- essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 4, classe C o superiore e categoria 5, classe D o superiore;
- di possedere un fatturato specifico annuo minimo (nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 2019-2020-2021), nell'ambito del settore oggetto della gara, di importo almeno pari a € 26.509.356,37;
- aver eseguito, per almeno un anno continuativo, senza incorrere nelle vicende descritte al precedente punto 6.3, nell'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, attività di gestione di impianti di trattamento (pubblici o privati) rifiuti RUR, CSS, RDO e RDNO, pari almeno a:
  - 1. linea di trattamento della RUr, per una potenzialità di almeno 40.000 t/a;
  - 2. linea di trattamento della RDO, per una potenzialità di almeno 8.000 t/a;
  - 3. linea di trattamento della RDNO, per una potenzialità di almeno 7.000 t/a;

- 4. linea di termovalorizzazione, incenerimento o coincenerimento di rifiuti, per una potenzialità
- di almeno 60.000 t/annue.

la dichiarazione deve essere corredata dall'elenco di detti servizi da cui risultano i seguenti dati:

Oggetto	Periodo	Committente	Importo
---------	---------	-------------	---------

- di possedere una certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** ed una certificazione dei Sistemi di Gestione Ambientale **UNI EN ISO 14001:2015**, rilasciate da organismo accreditato, idonee, pertinenti e proporzionate all'attività di trattamento dei rifiuti e trasporto dei rifiuti;
- di accettare, ai sensi dell'articolo 100, comma 2 del Codice, nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario, la condizione di esecuzione del contratto e di impegnarsi a produrre, prima della stipula del contratto uno o più contratti volti a garantire gli smaltimenti degli scarti nell'anno solare di riferimento e per l'intero periodo della gestione degli impianti, corredata dall'indicazione dell'impianto di smaltimento o di recupero cui il rifiuto è destinato, i relativi estremi autorizzativi e i quantitativi conferiti annualmente, a quali operazioni di smaltimento o recupero è destinato il rifiuto, specificando se trattasi di recupero di energia o di materia.
- di assumere l'impegno a ottemperare alle disposizioni, a più livelli vigenti, in materia di contenimento del rischio da diffusione di COVID-19;
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui al par. 5 del presente bando;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura, oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'**assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di **€ 16,00** viene effettuato tramite il servizio



@e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. **Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.**

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e la ditta sarà quindi invitata a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrano i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo di cui allo schema allegato. Presenta, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

## **15.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267**

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.4 DICHIARAZIONE DA RENDERE EX ART. 80 D. LGS. 50/2016 (PER SOGGETTI DIVERSI DAL FIRMATARIO)**

**Dichiarazione** attestante, ai sensi del T.U. 445/00, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 80 c. 1, c. 2 e c. 5 D. Lvo 50/2016 resa dai seguenti soggetti solo se diversi del firmatario dell'allegato 1:

- **dal direttore tecnico, in caso di imprese individuali, ove diverso dal titolare firmatario;**
- **dai soci e dal direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo;**
- **dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;**
- **dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;**
- **dai soggetti cessati dalla carica, anche a seguito di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda e rivestenti le qualifiche di cui all'art. 80, c. 3, D. Lvo 50/2016**

La dichiarazione richiesta può essere direttamente resa dal legale rappresentante ed essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in capo ai soggetti indicati dalla legge.

**Nel caso di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% del capitale sociale, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.**

Le dichiarazioni suddette, nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, consorzio stabile o ordinario, dovranno essere redatte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio e presentate dalla capogruppo all'interno della Busta Virtuale A - Documentazione.

**15.5 PASSOE che, in caso di rti o avvalimento, dovrà essere congiunto (mandataria/mandante- ausiliata/ausiliaria).**

Nel caso in cui la busta "DOCUMENTAZIONE" non dovesse contenere il documento "PASSOE" il concorrente sarà invitato a far generare lo stesso accedendo al sistema AVCPASS e conseguentemente a produrlo alla stazione appaltante.

La mancata trasmissione a seguito dell'invito della S.A. comporterà l'esclusione dalla gara

## **15.6 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega la seguente documentazione a firma dell'ausiliaria:

1. il DGUE;
2. la DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA ed eventuale procura
3. la DICHIARAZIONE DA RENDERE ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 (per soggetti diversi dal firmatario)
4. la DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.
5. la DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI
6. il PATTO DI INTEGRITÀ 2021 SOTTOSCRITTO PER ACCETTAZIONE
7. la DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ex art. 22 comma 3 d.lgs. 82/2005
8. la DICHIARAZIONE DI AVVALIMENTO, con cui l'impresa ausiliaria **si obbliga verso il concorrente e verso la S.A.** a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, redatta a norma del DPR n.445/2000;
9. il contratto di avvalimento, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse ed i mezzi necessari per tutta la durata dell'appalto, **debitamente sottoscritto dalle parti**;

## **15.7 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

**Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**15.8 DICHIARAZIONE DI ISCRIZIONE C.C.I.A.A.**

Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla Camera di Commercio firmata digitalmente dal Legale Rappresentate.

**15.9 DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI**

Dichiarazione, firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 85 del d.lgs. 159/2011. Nel caso in cui non vi siano familiari conviventi deve essere prodotta dichiarazione negativa.

**15.10 PATTO DI INTEGRITÀ 2022** approvato con Delibera del Sindaco della Città Metropolitana di Reggio Calabria n. 46 del 29/04/2022 sottoscritto per presa visione ed accettazione, con firma digitale, da parte del legale rappresentante dell'o.e. concorrente singolo o raggruppato e dall'o.e. ausiliario.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190

- 15.11 **GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DI UN FIDEIUSSORE**
- 15.12 **DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO**
- 15.13 **RICEVUTA A COMPROVA DEL PAGAMENTO CONTRIBUTO ANAC**
- 15.14 **CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ**, compresa quella utilizzata per la riduzione della cauzione, relativa al concorrente, ovvero a ciascuno dei partecipanti in un costituendo RTI, rilasciata da organismi autorizzati, ai sensi delle norme vigenti
- 15.15 **DICHIARAZIONE CONFORMITÀ ART. 22 COMMA 3**  
tutte le dichiarazioni/documenti di cui ai punti precedenti devono essere sottoscritte con firma digitale ovvero prodotte in copia in formato elettronico, corredata da dichiarazione che tale copia è stata formata a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (*Copie informatiche di documenti analogici*) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (*Duplicati e copie informatiche di documenti informatici*) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005
- 15.16 **DICHIARAZIONE SUBAPPALTO** resa e sottoscritta con firma digitale dall'impresa concorrente e, nel caso di raggruppamento temporaneo, da tutti i soggetti che costituiscono il predetto raggruppamento
- 15.17 **CERTIFICAZIONE DI COMPROVA ISCRIZIONE WHITE LIST**, ovvero, documentazione che dimostri che l'o.e. ha formulato richiesta di iscrizione/rinnovo alla white list della Prefettura territorialmente competente.

**A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI GARA NON DOVRANNO ESSERE INSERITI NELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA TECNICA.**

## 15. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità previste nella guida interattiva fornitori presente sull'home-page della Piattaforma. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente articolo 13 e deve contenere i seguenti documenti:

- Indice completo di quanto in essa contenuto riportante, per ciascuna sezione, capitolo o paragrafo, il numero della pagina di riferimento;
- **(a pena di esclusione)** Proposta tecnica che dovrà contenere una relazione specifica per ciascuno dei criteri nella quale dovranno essere dettagliatamente illustrate le azioni adottate per ciascuno dei tre criteri di valutazione, nonché le migliori proposte rispetto alla conduzione attuale.

In particolare:

- **A)** per le caratteristiche della gestione e delle performance di processo dovrà essere predisposta una Relazione sulle performance di processo nella quale devono essere descritti i flussi di processo per ciascuna linea di trattamento indicando il raffronto tra le performance previste nelle autorizzazioni esistenti e quelle che il concorrente è in grado di garantire. La relazione dovrà contenere una tabella riepilogativa indicante per ciascuna tipologia di scarto di processo la percentuale di riduzione e la percentuale di riduzione complessiva, ai fini della valutazione nello specifico subcriterio. In tale relazione dovrà essere indicato precisamente l'impianto e la tipologia degli impianti di destinazione finale di ciascuna delle frazioni di scarto prodotte. La relazione dovrà indicare il fabbisogno e la modalità di soddisfacimento di tale fabbisogno;
- **B)** per i sistemi di controllo e presidi ambientali dovrà essere predisposta una Relazione sui sistemi di controllo ambientale nella quale dovranno essere descritte tutte le soluzioni migliorative proposte rappresentando il confronto con lo stato di esercizio di progetto, sia in termini qualitativi che quantitativi. Capitolo specifico dovrà essere dedicato al monitoraggio ed al controllo dell'impatto odorigeno nell'impianto di Siderno per il quale dovranno essere previste misure atte ad abbattere le emissioni odorigene ed a controllare e annullare ogni possibile emissione fuggitiva.
- **C)** per la Qualità delle azioni volte al controllo, alla completezza ed alla efficacia del programma di manutenzione, al fine di valutare la capacità di far fronte alle esigenze manutentive delle linee di trattamento garantendo la continuità dell'esercizio alle potenzialità autorizzate e l'efficienza di mezzi, attrezzature e opere civili, dovranno essere predisposti:

- 1. un Programma delle manutenzioni ordinarie e programmate completo dell'elenco dei fornitori (vendors list);
- 2. un Programma di allestimento di un magazzino ricambi ordinari e strategici.
- **D)** per le migliorie dovrà essere predisposta una Relazione nella quale dovranno essere descritte tutte le soluzioni migliorative proposte, sia rispetto al ciclo produttivo sia rispetto alle opere civili, rappresentando il confronto con lo stato attuale.

Per i documenti di cui ai punti A., B. e D. è fissato un numero massimo di pagine pari a 40, escluse copertine, indici ed allegati. Per gli allegati è previsto un numero massimo di pagine pari a 100, esclusi copertine ed indici. Le pagine eccedenti tali limiti non verranno valutate dalla Commissione. Non è previsto un numero massimo di pagine per i documenti di cui al punto C.

La proposta tecnica così costituita farà parte integrante e sostanziale del contratto e costituirà elemento tecnico e gestionale di controllo per la Direzione per l'Esecuzione del contratto.

La relazione dovrà essere predisposta seguendo l'articolazione della griglia di valutazione e contenere ogni elemento utile ai fini dell'attribuzione del punteggio. Nella redazione dell'offerta tecnica, l'o.e. concorrente dovrà tenere conto delle specifiche dell'organizzazione del servizio già previste nel capitolato speciale d'appalto, cui l'offerta tecnica dovrà omologarsi.

L'offerta tecnica non dovrà comportare alcun onere a carico della stazione appaltante ed i relativi costi di realizzazione sono a totale ed esclusivo carico della ditta appaltatrice, ed è vincolante per l'impresa partecipante, che, in caso di aggiudicazione, sarà tenuta alla sua realizzazione.

A soli fini conoscitivi e non valutativi l'offerta tecnica potrà contenere un elaborato a sé stante con una breve descrizione dell'impresa, dell'Organigramma sintetico dell'azienda dal quale si evincano le figure che intervengono nel processo decisionale, nonché il numero dei tecnici qualificati o delle altre figure operative.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

L'operatore economico può allegare una **dichiarazione** ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (**segreti tecnici o commerciali**), con cui egli dichiara se sussistono segreti tecnici e commerciali e, pertanto, se ritiene l'offerta tecnica coperta da riservatezza. Sul punto, si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere fornito un principio di prova da parte dell'offerente. La dichiarazione sulle parti dell'offerta coperte da riservatezza deve quindi essere accompagnata da idonea documentazione che:

1. argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare;
2. fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Non sono pertanto ammissibili generiche e non circostanziate indicazioni circa la presenza di ragioni di riservatezza

Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la concreta sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Ai fini del rispetto della clausola sociale di cui al punto 26, il concorrente **allega all'offerta tecnica un progetto di assorbimento** comunque denominato che non rientra nei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e, pertanto, non sarà oggetto di attribuzione di punteggio da parte della Commissione giudicatrice. Il documento illustra le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e la relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). A tal proposito occorre fare riferimento al file "PROSPETTO DELLA STIMA DEL COSTO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO" pubblicato tra gli atti di gara. **La mancata presentazione del progetto di assorbimento**, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, **equivale a mancata accettazione della clausola sociale** e costituisce volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile, per la quale si impone **l'esclusione dalla gara**.

## **16. OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo indicazioni di seguito riportate. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, **per ogni singola** tariffa i seguenti elementi: ribassi offerti sulle cinque tariffe di gestione delle diverse linee di trattamento posti a base di gara con le seguenti precisazioni

- A) nel campo **RIBASSO OFFERTO (max 2 dec.)** per tariffa **TRUR**: valore del ribasso offerto (massimo 2 decimali), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
- B) nel campo **RIBASSO IN LETTERE per tariffa TRUR**: valore del ribasso offerto espresso in lettere
- C) nel campo **RIBASSO OFFERTO (max 2 dec.)** per tariffa **TRDO**: valore del ribasso offerto (massimo 2 decimali), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
- D) nel campo **RIBASSO IN LETTERE per tariffa TRDO** : valore del ribasso offerto espresso in lettere nel campo **COSTO DELLA MANODOPERA (2 Dec.)**: i propri costi della manodopera (massimo 2 decimali) relativi ai servizi
- E) nel campo **RIBASSO OFFERTO (max 2 dec.)** per tariffa **TRDNO Multimateriale**: valore del ribasso offerto (massimo 2 decimali), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
- F) nel campo **RIBASSO IN LETTERE per tariffa TRDNO Multimateriale**: valore del ribasso offerto espresso in lettere
- G) nel campo **RIBASSO OFFERTO (max 2 dec.)** per tariffa **TRDNO Carta e cartone ...**: valore del ribasso offerto (massimo 2 decimali), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
- H) nel campo **RIBASSO IN LETTERE per tariffa TRDNO Carta e cartone**: valore del ribasso offerto espresso in lettere
- I) nel campo **RIBASSO OFFERTO (max 2 dec.)** per tariffa **CSS**: valore del ribasso offerto (massimo 2 decimali), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze
- J) nel campo **RIBASSO IN LETTERE per tariffa CSS** : valore del ribasso offerto espresso in lettere
- K) nel campo **RIBASSO UNICO**: ribasso unico espresso in cifre e lettere
- L) nel campo **“COSTO DELLA MANODOPERA”** i propri costi della manodopera espressi in cifre
- M) nel campo **“COSTO DELLA MANODOPERA IN LETTERE”**: i propri costi della manodopera espressi in lettere
- N) nel campo **“ONERI SICUREZZA AZIENDALI” (2 Dec.)**: l'importo dei propri costi aziendali (massimo 2 decimali) relativi ai servizi, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che costituiscono costi per l'esecuzione dell'appalto di cui il concorrente ha già tenuto conto nella formulazione dell'offerta
- O) nel campo **“ONERI SICUREZZA AZIENDALI IN LETTERE”**: l'importo dei propri costi aziendali relativi ai servizi espressi in lettere.

Il ribasso unico è definito dal ribasso offerto complessivamente sul valore globale dell'appalto. Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà indicare i ribassi offerti sui singoli prezzi unitari (ossia sulle singole tariffe di gestione delle diverse linee di trattamento) e conseguentemente sui valori di gestione offerti per le singole linee di trattamento. La somma dei valori di gestione delle singole linee di trattamento definisce il valore complessivo dell'appalto offerto e, conseguentemente, il ribasso unico.

In caso di discordanza tra il ribasso unico espresso in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso più vantaggioso per l'Amministrazione appaltante. In caso di erronea determinazione del ribasso unico percentuale da parte dell'offerente e ai soli fini dell'attribuzione del punteggio attribuito all'offerta economica, la Commissione giudicatrice procederà alla rettifica, trattandosi di mero calcolo aritmetico.

A pena di esclusione non sono ammesse: offerte in aumento, offerte pari a 0 (zero) o a 100 (cento), offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto e le offerte parziali.

Si precisa che la busta ECONOMICA in formato .pdf contenente i dati di cui ai precedenti punti A), B), C), D), E) ed F) deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione dell'istanza di partecipazione.

**In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta il campo offerta economica deve essere compilato da uno degli amministratori, a ciò espressamente delegato dagli altri coamministratori.**

**Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva**, l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le seguenti modalità:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- 1) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- 2) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta **digitalmente**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- 3) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

## 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna "Tipologia di criterio", con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; con la lettera Q vengono indicati i "Punteggi quantitativi", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica; con la lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*

Criteri di valutazione				
Criteri qualitativi	Sub-criteri qualitativi	Sub-pesi ponderali	Peso ponderale	Tipologia criterio

<b>A. Caratteristiche della gestione e delle performance di processo</b>	1. Capacità di controllo dei processi e delle performance al fine di ridurre il quantitativo degli scarti prodotti, calcolati come rapporto percentuale di riduzione rispetto alle performance indicate nel disciplinare tecnico della gestione  (5 punti per una riduzione maggiore del 10%, 2 punti per riduzioni comprese tra il 5% ed il 10%, 0 punti per riduzioni inferiori al 5%)	5	<b>10</b>	Q
	2. Ricorso a forme di gestione sostenibile degli scarti prodotti, privilegiandone prioritariamente il recupero e/o il riutilizzo in altri cicli produttivi	5		D
<b>B. Sistemi di controllo e presidi ambientali</b>	1. Ottimizzazione dell'impatto ambientale mediante soluzioni migliorative del sistema di abbattimento dei rumori e degli odori attraverso l'introduzione di sistemi di controllo e/o migliorie su quelli esistenti.	5	<b>25</b>	D
	2. Introduzione di sistemi di monitoraggio e controllo degli odori specifici per l'impianto di Siderno capaci di scongiurare ogni possibile impatto odorigeno.	20		D
<b>C. Qualità delle azioni volte al controllo, alla completezza ed alla efficacia del programma di manutenzione</b>	1. Completezza ed accuratezza del programma di manutenzione anche con riferimento alla capacità di programmazione delle manutenzioni al fine di garantire l'esercizio continuativo delle linee di trattamento.	20	<b>30</b>	D
	2. Completezza ed accuratezza della vendors list	5		D
	3. Completezza ed accuratezza del Piano di approvvigionamento del magazzino strategico dei ricambi	5		D
<b>D. Migliorie offerte</b>	1. Migliorie sul ciclo produttivo valutato in ordine alla capacità di migliorare l'affidabilità del ciclo produttivo	5	<b>10</b>	D
	2. Miglioramento della dotazione infrastrutturale misurata come capacità di migliorare le caratteristiche di vetustà delle opere civili	5		D
<b>totale punteggio criteri qualitativi</b>			<b>75</b>	

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento** pari a **49/75** per il punteggio tecnico complessivo. Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4. In tal caso la Commissione Giudicatrice comunica i nominativi al competente ufficio che provvederà ai sensi dell'art. 76 c. 5 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.



## 18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale, lettera "D" nella colonna "Tipologia di criterio" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, utilizzando la seguente scala di giudizi:

Livello di definizione ottimo, con proposta assolutamente completa, molto dettagliata, corretta e ricca di aspetti e soluzioni elaborate anche in maniera complessa, rispondente in maniera ottimale agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. 1,00

Livello di definizione buono, con proposta ampia e corretta, abbastanza dettagliata, rispondente in maniera più che discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. 0,80

Livello di definizione discreto, con proposta adeguata e significativa, rispondente in maniera discreta agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. 0,60

Livello di definizione sufficiente, con proposta essenziale, semplice, rispondente in maniera sufficiente agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. 0,40

Proposta limitata, poco dettagliata, molto semplice con pochi aspetti, rispondente in maniera scarsa agli standard qualitativi e prestazionali richiesti. 0,20

Senza alcuna proposta o inadeguata rispetto agli standards qualitativi e prestazionali richiesti. 0,00

La Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio, lettera "Q" nella colonna "Tipologia di criterio" della tabella, è attribuito un coefficiente, sulla base del metodo delle formule indipendenti esplicitate, per ciascun sub criterio di natura quantitativa, all'interno della griglia dell'offerta tecnica.

## 18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula:

$$V(a)_i = R(a)_i / R_{max}$$

Dove

$V(a)_i = R(a)_i$  = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), offerto dall' $i$ -esimo concorrente;

$R_{max}$  = ribasso unico percentuale (di cui all'offerta economica), massimo offerto

## 18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente  $i$ -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

$P_i$  = punteggio del concorrente  $i$ -esimo

$C_{xi}$  = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente  $i$ -esimo

$P_x$  = punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Si specifica che sarà applicata soltanto la c.d. "riparametrazione intermedia" o "prima riparametrazione" mentre NON sarà applicata la c.d. "II riparametrazione".

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari, pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

## **20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta ha luogo il giorno 19/09/2022 alle ore 9,00. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno 1 giorno prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

**Le sedute pubbliche si svolgono in modalità virtuale.** La loro pubblicità è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto, che consente a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta e di interagire con la Commissione attraverso l'attivazione del comando "conversazione" presente sul cruscotto utente dell'area riservata del portale gare telematiche (le istruzioni sono riportate nella guida interattiva per l'utilizzo della piattaforma pubblicata sulla Homepage del sito <https://garetelematiche.cittametropolitana.rc.it/portale>).

## **21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

*La segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale.*

Nella prima seduta la Commissione ovvero il Seggio di gara istituito ad hoc accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) verificare che non abbiano presentato offerte, due o più concorrenti che, siano fra di loro in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero, le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi, ed in caso non rendano l'apposita dichiarazione, ad escluderli entrambi dalla gara. Ai fini della valutazione della sussistenza degli elementi di collegamento sostanziale, la S.U.A.M. riterrà determinanti tutte le circostanze utili alla dimostrazione delle situazioni di collegamento.
- d) verificare che le imprese ausiliarie – di cui si sono avvalse le imprese concorrenti non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il concorrente dalla gara;
- e) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra l'ufficio preposto provvede a:

- 1) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- 2) adottare, congiuntamente alla funzionaria P.O., il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi del punto 21.

La commissione giudicatrice procede all'apertura, (in una o più sedute virtuali), esame e valutazione (in una o più sedute riservate) delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice in seduta virtuale, senza soluzione di continuità con la fase di apertura della busta virtuale B – OFFERTA TECNICA (la cui ora e data è sempre comunicata mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale), qualora la seduta non sia stata sospesa o, in caso di differimento, in altro giorno e ora, comunicati ai concorrenti ammessi, procederà all'apertura delle offerte economiche presentate dai predetti concorrenti e provvede alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e, di seguito, all'apertura in sequenza della **"Busta VIRTUALE C - Offerta Economica"** dei singoli concorrenti e provvede:

- a) a verificare che nella **"Busta VIRTUALE - Offerta Economica"** sia presente la documentazione richiesta, e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- b) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) a verificare la conformità del contenuto alle prescrizioni del bando/disciplinare per ciascun concorrente e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- d) alla verifica della corretta determinazione da parte dell'offerente del ribasso unico percentuale, e all'eventuale rettifica del ribasso corretto utilizzando l'apposita funzione del portale prima dell'applicazione della formula per l'attribuzione del punteggio economico;
- e) alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui al punto 20 i ribassi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al Responsabile del procedimento di gara.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'ufficio preposto i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, al rialzo, pari a zero, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 23 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con l'eventuale supporto della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Concluso l'eventuale sub-procedimento di verifica della congruità, la Commissione giudicatrice darà atto delle risultanze, procederà con la proposta di aggiudicazione e trasmetterà gli atti alla S.U.A. per l'adozione degli ulteriori provvedimenti.

**In merito all'anomalia delle offerte**, fermo restando l'articolo 97 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 97 c. 3 si precisa che:

- a seguito dell'apertura delle buste "offerta tecnica" ed "offerta economica" degli operatori economici in gara *"Quando il criterio dell'aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre"*

- la consolidata giurisprudenza amministrativa, in più occasioni ha rilevato che, ai fini dell'anomalia dell'offerta, si deve tenere conto del punteggio attribuito dalla commissione prima della riparametrazione, che è conseguenza di un artificio necessario al solo fine di rendere comparabili i punteggi per la parte tecnica e per la parte economica (Sez. Seconda Ter del TAR Lazio, con la sentenza 22/07/2019 n. 9781, TAR Lazio Roma, sez. Terza Quater, con sentenza n. 9155 dell'11/08/2020, Consiglio di Stato, Sez. V, nel febbraio 2020 ha confermato che va considerato se il punteggio "effettivo, e non quello "riparametrato", sia superiore alla soglia di anomalia, ponendosi in linea con precedenti pronunce dello stesso segno: Consiglio di Stato, Sez. III, 01/08/2016, n. 3455 e Sez. V, 30/01/20217, n. 373.

**Pertanto per il presente bando di gara (lex specialis di gara) per la verifica dell'offerta Anomala, in applicazione dell'art. 97, c. 3, si deve tener conto del punteggio attribuito dalla Commissione prima della riparametrazione.**

## 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

*Per gli effetti previsti dall'art. 2 comma 1 della legge n. 120/2020 il termine iniziale della procedura decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di gara alla G.U.R.I. e il termine finale di mesi sei è fissato alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace.*

La commissione giudicatrice invia all'ufficio preposto la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente I graduato, nei confronti del quale, ai sensi dell'art. 216, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il Responsabile di gara acquisisce la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità (ANAC).

Nel caso di non operatività e/o mancato funzionamento del sistema AVCPASS, nonché in caso di problemi relativi alla gestione del sistema AVCPASS da parte del R.U.P. Ente Appaltante, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare le verifiche dei documenti con il controllo tradizionale, al fine di evitare qualsiasi tipo di errore e/o ritardo nella verifica di quanto necessario ai fini della gara.

Ai sensi dell'art. 85, del D.Lgs n. 159/2011, come modificato dalla Legge n. 205 del 27.12.2017, in caso di società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, di società cooperative, di consorzi cooperativi, di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, la documentazione antimafia è riferita al legale rappresentante, agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione e a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5%.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

In applicazione dell'art. 95 comma 15 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e delle interpretazioni rese dalla giurisprudenza amministrativa, il calcolo delle medie nella procedura e l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia è effettuato fino all'adozione e comunicazione del provvedimento di aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

Successivamente alla dichiarazione di efficacia, gli atti di gara vengono trasmessi all'Ente appaltante per i conseguenti adempimenti di competenza.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'appalto viene aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, non si procede all'aggiudicazione.

La stipula del contratto avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trascorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 c. 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo art. 32 del codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice e le Polizze assicurative con i massimali e le modalità previste nel Capitolato speciale d'Appalto.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lettera c bis) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione mediante bonifico a favore dell'amministrazione appaltante sul conto corrente tenuto presso la tesoreria della Città Metropolitana di Reggio Calabria - codice IBAN IT 78 T030 6916 3551 0000 0046 005.

L'importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione è pari a **€ 4.000,00**. Sono comunicati tempestivamente all'aggiudicatario

eventuali scostamenti dall'importo indicato. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ove nei termini fissati l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori, o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93 c. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni ANAC.

L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicatario in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto e negli altri casi consentiti.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.**

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e l'efficiente espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze o comunque disporre di personale in numero adeguato ed idoneo a garantire la regolare esecuzione dei servizi previsti secondo le prescrizioni del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. La S.A. procedente ritiene necessario il ricorso alla clausola sociale a salvaguardia della continuità occupazionale dei lavoratori già impiegati nella successione tra imprenditore cedente e imprenditore cessionario, considerato che l'appalto viene indetto in un ambito territoriale ad alto tasso di disoccupazione, che necessita di specifici interventi di tutela. La Stazione appaltante, in conformità alle Linee guida ANAC n. 13 recanti "La disciplina delle clausole sociali" adottate con delibera 13 febbraio 2019 n. 114, individua nel CCNL FISE ASSOAMBIENTE il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all'oggetto prevalente dell'affidamento, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 50 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 30, comma 4, del medesimo Codice. Considerata la necessità di promuovere la stabilità occupazionale, ai sensi e per le forme dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, è tenuto a riassorbire ed utilizzare prioritariamente, ai fini dell'espletamento dei servizi in oggetto, il personale già impiegato nell'attuale appalto, per come riportato e indicato dettagliatamente nell'Allegato 5 (non nominativo) del Capitolato, nel rispetto del CCNL richiamato al punto precedente e dei principi dell'Unione Europea.

Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente appaltante durante l'esecuzione del contratto.

## **27 CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento del Comune di San Ferdinando e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

## **28. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è richiesto ai sensi dell'art. 76, comma 2, del Codice ed è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Ai sensi dell'art.53 del D. Lgs 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 50/2016 sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, come disposto dal precedente punto 16.

## **29.DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria - .

## **30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati.

**Finalità** - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella domanda di partecipazione e relativi allegati, in caso di avvalimento, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dei requisiti di ordine generale e della capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria del concorrente) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

**Modalità del trattamento dei dati** - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

**Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati** - I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 22 e segg. della legge n. 241/90 e s.m.i;

**Diritti del concorrente interessato** -Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196.

La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l'avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell'informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196.

La Dirigente  
f.to Mariagrazia Blefari